



COMUNEDISEGARIU

PROVINCIA del SUD SARDEGNA

CAP09040-viaMunicipion.11

Tel.070/9305011-Fax. 070/9302306 –cf.82000770923-PI01406950921-

www.comune.segariu.ca.it-protocollo@pec.comune.segariu.ca.it

Servizio Tecnico

DISCIPLINARE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 CHIOSCO NELL'AREA COMUNALE LIMITROFA AL PARCO GIOCHI INDIVIDUATA NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA SOTTO LA LETTERA "A" DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare d'oneri regola i rapporti tra il Comune di Segariu e i soggetti assegnatari dell'area a bando, per l'installazione di un chiosco per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

Art.2

AMPIEZZA DELL'AREA ED DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione per l'installazione di un chiosco è di circa mq. 218 ed avrà una durata presumibile di 7 mesi eventualmente prorogabile per gli anni 2024 e 2025.
- 2) Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.

Art.3

DIVIETI DI CONCESSIONE IN SUBCONCESSIONE

- 1) E' fatto espresso divieto di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi i diritti derivanti dal presente contratto a qualunque titolo, a pena di risoluzione automatica.

Art.4

CARATTERISTICHE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO

- 1) Sull'area data in concessione, dovrà essere realizzato un chiosco, destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) Il chiosco dovrà essere conforme alle tipologie, caratteristiche e dimensioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, di igiene, ambiente, sicurezza e risparmio energetico.
- 3) I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, sono a carico del concessionario.
- 4) I consumi delle utenze quali energia elettrica, acqua, linea telefonica, sono a carico della ditta che gestirà il chiosco - contestualmente all'assegnazione si provvederà alle volture delle utenze.
- 5) Il concessionario dovrà avere cura della pulizia, della custodia e della vigilanza dell'intera area destinata a parco giochi e dovrà garantire l'apertura e la chiusura del parco per tutto il periodo di affidamento
- 6) Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per le attività del chiosco e per tutta l'area assegnata di circa mq. 218 come da planimetria allegata sotto la lettera A per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) come da successivo articolo 6.

Art.5

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati al suolo dall'esecuzione di lavori eseguiti dal gestore e non preventivamente autorizzati.
- 2) Le attrezzature mobili, costituite da tavoli e sedie, poste a corredo del chiosco, devono essere ubicate solo e soltanto nell'area autorizzata.

3) Il Concessionario avrà l'obbligo:

- Di munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni per l'utilizzo del chiosco;
- Di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'intera area destinata a parco giochi;
- di tenere il manufatto e i relativi impianti e arredi in buono stato di manutenzione provvedendo alla manutenzione ordinaria;
- di procedere alla chiusura e apertura del parco giochi comunale;

4) Il concessionario è obbligato prima dell'inizio dell'attività, a presentare la dichiarazione d'inizio attività ai fini igienico-sanitari e a richiedere l'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art.6

CAUZIONIEGARANZIERICHIESTE

L'aggiudicatario dovrà adottare nel corso dell'esecuzione delle forniture tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari atti a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e di terzi in genere, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'aggiudicatario sarà responsabile, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento l'aggiudicatario assumerà pertanto l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti del servizio, la ditta dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa in proposito che:

1. La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): €2.500.000,00 unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): €2.500.000,00 unico per sinistro
- Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 1.500.000,00 unico per sinistro

2. in considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

3. l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti - o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino al 31 ottobre 2023, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative e od

aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, l'aggiudicatario si impegna inoltre a fornire per tempo al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (operare di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Art. 7

PAGAMENTO CANONE

Il pagamento del canone deve essere effettuato in favore del Comune di Segariu attraverso l'applicativo Pago PA in tre soluzioni così come segue:

-30 GIUGNO

-31 AGOSTO

-31 OTTOBRE

Art. 8

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1) La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale per:

- Omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
- Degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
- modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- mancato pagamento, anche parziale, entro 10 GIORNI dalla scadenza;
- perdita dei requisiti richiesti;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

2) La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area entro un mese dalla decadenza.

3) Nel caso la revoca sia per motivi di interesse pubblico, la rimozione a proprie spese del chiosco e il ripristino dello stato dell'area deve essere immediato.

4) Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. In caso di inerzia da parte del concessionario procederà il Comune a spese ed oneri del concessionario.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1) Tutte le spese, tasse e tributi in genere, comprese le eventuali spese contrattuali per la Concessione sono a carico del concessionario.

2) Premesso che l'inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nel presente disciplinare d'onere potrà tradursi nella revoca della concessione, per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di cui al bando di gara, le disposizioni di legge in materia, nonché i regolamenti comunali del Comune di Segariu.

Segariu, 04.04.2024

Il responsabile del servizio Tecnico

Andrea Fenu